

ALLEGATO

Nell'allegato XVII, la voce 68 è sostituita dalla seguente:

«68. acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula $C_nF_{2n+1}-C(=O)OH$ in cui $n = 8, 9, 10, 11, 12$ o 13 (PFCA C9-C14), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione;

qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula $C_nF_{2n+1}-$ direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui $n = 8, 9, 10, 11, 12$ o 13 , compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione;

qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula $C_nF_{2n+1}-$ non direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui $n = 9, 10, 11, 12, 13$ o 14 quale uno degli elementi strutturali, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione.

Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione:

- $C_nF_{2n+1}-X$, in cui $X = F, Cl, o Br$, in cui $n = 9, 10, 11, 12, 13$ o 14 , compresa qualsiasi loro combinazione;
- $C_nF_{2n+1}-C(=O)OX'$ in cui $n > 13$ e $X' =$ qualsiasi gruppo, compresi i sali».

1. Non è ammessa la fabbricazione o l'immissione sul mercato come sostanze in quanto tali a decorrere dal 25 febbraio 2023.

2. A decorrere dal 25 febbraio 2023 non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso in:

- a) un'altra sostanza, come costituente;
- b) una miscela;
- c) un articolo,

a meno che il livello di concentrazione nella sostanza, nella miscela o nell'articolo sia inferiore a 25 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 e dei loro sali, oppure a 260 ppb per la somma delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14.

3. In deroga al paragrafo 2, il limite di concentrazione deve essere di 10 ppm per la somma dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14 se presenti in una sostanza destinata a essere utilizzata come sostanza intermedia isolata trasportata, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), del presente regolamento, con riferimento alla fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con una catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a sei. La Commissione riesamina questo valore limite non oltre il 25 agosto 2023.

4. Il paragrafo 2 si applica a decorrere dal 4 luglio 2023:

- i) ai tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza;
- ii) alla fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e di fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di:
 - membrane per la filtrazione del gas, membrane per la filtrazione dell'acqua e membrane per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione;
 - scambiatori di calore per il recupero di calore residuo industriale;
 - sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato $PM_{2,5}$.

5. In deroga al paragrafo 2, l'uso dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14 è consentito fino al 4 luglio 2025:

- i) nei processi fotolitografici o di incisione nella fabbricazione di semiconduttori,
- ii) nei rivestimenti fotografici applicati a pellicole;
- iii) nei dispositivi medici impiantabili e invasivi;
- iv) nelle schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già presenti in sistemi, sia mobili sia fissi, alle seguenti condizioni:
 - le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 non devono essere utilizzate in attività di formazione;
 - le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 non devono essere utilizzate a fini di prova, a meno che tutti i rilasci siano contenuti;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 deve essere limitato solo ai siti nei quali tutti i rilasci possono essere contenuti;
 - le scorte di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 devono essere gestite in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1021.

	<p>6. Il paragrafo 2, lettera c), non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 25 febbraio 2023.</p> <p>7. Il paragrafo 2 non si applica al rivestimento della bomboletta degli inalatori-dosatori pressurizzati fino al 25 agosto 2028.</p> <p>8. Il paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 31 dicembre 2023:</p> <p>a) ai semiconduttori a sé stanti;</p> <p>b) ai semiconduttori incorporati in apparecchiature elettroniche finite e semifinite.</p> <p>9. Il paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 31 dicembre 2030 ai semiconduttori utilizzati nei ricambi destinati ad apparecchiature elettroniche finite immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2023.</p> <p>10. Fino al 25 agosto 2024 il limite di concentrazione di cui al paragrafo 2 deve essere di 2 000 ppb per la somma di PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcooli. A decorrere dal 25 agosto 2024 il limite di concentrazione deve essere di 100 ppb per la somma di PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcooli. Devono essere evitate emissioni di PFCA C9-C14 durante la fabbricazione e l'uso delle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcooli; se ciò non fosse possibile, le emissioni devono essere ridotte al minimo per quanto tecnicamente e praticamente possibile. La deroga non si applica agli articoli di cui al paragrafo 2, lettera c). La Commissione riesamina questa deroga non oltre il 25 agosto 2024.</p> <p>11. Il limite di concentrazione di cui al paragrafo 2 è di 1 000 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 presenti nelle micropolveri di PTFE prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, nonché nelle miscele e negli articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE. Devono essere evitate emissioni di PFCA C9-C14 durante la fabbricazione e l'uso delle micropolveri di PTFE; se ciò non fosse possibile, le emissioni devono essere ridotte al minimo per quanto tecnicamente e praticamente possibile. La Commissione riesamina questa deroga non oltre il 25 agosto 2024.</p> <p>12. Ai fini della presente voce, le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 sono sostanze per le quali si ritiene, in base alla loro struttura molecolare, che possano degradarsi o trasformarsi in PFCA C9-C14.</p>
--	---